

## Corte Costituzionale (Conferma di costituzionalità per la Legge Balduzzi, ma si applica solo all'imperizia)

### **Il fatto**

Il Tribunale di Milano, investito del processo penale nei confronti di alcuni operatori sanitari, imputati del reato di lesioni personali colpose gravi, cagionate ad una paziente con colpa generica e per violazione dell'arte medica, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 13/09/2012, n. 158. Il giudice ha evidenziato la equivocità della formulazione della norma, ritenendo, tra l'altro, che appare assolutamente incerto se, con la formula «non risponde penalmente per colpa lieve», la norma escluda che versi in colpa lieve il sanitario attenutosi alle linee guida e alle buone pratiche, o preveda invece una causa di non punibilità in senso stretto a favore del sanitario cui pure sia addebitabile una colpa lieve.

### **Profili giuridici**

I giudici della Corte Costituzionale, nel confermare la legittimità dell'art. 3, hanno ribadito che la giurisprudenza di legittimità, in accordo con la dottrina maggioritaria, ha stabilito che la limitazione di responsabilità prevista venga in rilievo solo in rapporto all'addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia; pertanto, la stessa resta esclusa quando all'esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirttosanitario.net](http://www.dirttosanitario.net)]

---

Corte Costituzionale ordinanza N. 295 del 06/12/2013